

-----ALLEGATO "B"-----

-----ALL'ATTO N. 13.773/8.526 DI REP.-----

-----*

-----"SO.GE.A.P. AEROPORTO DI PARMA - SOCIETA' PER LA GESTIONE-----

-----SOCIETA' PER AZIONI-----

-----con sede in Parma-----

-----***

-----STATUTO-----

-----***

Articolo 1) DENOMINAZIONE SOCIALE-----

È costituita, con finalità di pubblico interesse, una società per Azioni, sotto la denominazione:-----

-----"SO.GE.A.P. AEROPORTO DI PARMA - SOCIETA' PER LA GESTIONE-----

-----SOCIETÀ PER AZIONI"-----

Articolo 2) SEDE-----

2.1. La società ha sede nel comune di Parma.-----

2.2. L'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate. La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie è delegata, ai sensi dell'articolo 2365, comma 2, del codice civile all'organo amministrativo.-----

2.3. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.-----

Articolo 3) DURATA-----

La durata della società viene fissata fino al 31 dicembre 2050.-----

Articolo 4) OGGETTO-----

4.1. L'attività societaria consiste nello sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale, nonché delle attività connesse o collegate purché non a carattere prevalente. In particolare, la società si pone di attivare nel territorio parmense infrastrutture e servizi di trasporto aereo organicamente adeguati alla dimensione dei traffici e al grado dello sviluppo economico-sociale della provincia.-----

4.2. La società ha per oggetto la gestione diretta dell'aeroporto "G. Verdi" e le attività agricole nel sedime aeroportuale, onde permettere la agibilità per i vari aspetti civili, commerciali, turistici e culturali nel rispetto dei diritti e delle concessioni dell'Aereo Club, dei Reparti militari e delle ditte operanti sul campo. A tal fine la società svolge la propria attività in forma diretta pur avvalendosi della collaborazione di terze imprese o amministrazioni pubbliche e private potendo compiere tutte le operazioni mobiliari, finanziarie, patrimoniali, commerciali e promozionali ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'indicato scopo. L'attività finanziaria, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni in società aventi scopo analogo, sarà svolta in forma non prevalente e, comunque, solo in via strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale, non sarà rivolta al

pubblico e avverrà nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.-----

4.3. Per il perseguimento dell'oggetto sociale la società si impegna ai sensi del punto 7 della Direttiva Ministeriale 135/T del 12 settembre del 2007 a sostenere l'attuazione degli investimenti previsti nel piano degli interventi.-----

Articolo 5) CAPITALE E AZIONI-----

5.1. Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 1.553.437,08 (unmilione cinquecentocinquantaquattrocentotrentasette virgola zero otto).-----

5.2. Le partecipazioni sociali sono rappresentate da numero 2.127.996 (duemilione centoventisette mila novecento novantasei) azioni del valore nominale di Euro 0,73 (zero virgola settantatre) ciascuna (le "Azioni").-----

5.3. Le Azioni sono nominative, ciascuna azione dà diritto ad un voto e le Azioni, ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile, sono suddivise nelle seguenti categorie:-----

(a) n. 24.552 (ventiquattromila cinquecentocinquanta due) Azioni di categoria A (le "Azioni A" o "Ordinarie");-----

(b) n. 611.143 (seicento undici mila cento quaranta tre) Azioni di categoria B (le "Azioni B");-----

(c) n. 1.085.278 (un milione ottanta cinque mila duecento settanta otto) Azioni di categoria C (le "Azioni C");-----

(d) n. 373.926 (trecento settanta tre mila novecento ventisei) Azioni di categoria D (le "Azioni D");-----

(e) n. 33.097 (trenta tre mila novanta sette) Azioni di categoria speciale (le "Azioni Speciali").-----

Salvo quanto diversamente disposto nel presente Statuto, le predette Azioni conferiscono ai titolari uguali diritti.-----

5.4. La società può emettere azioni privilegiate o altre categorie di azioni anche con diritti diversi ai sensi di legge.-----

5.5. Nella fase della liquidazione, le Azioni Speciali godranno di ripartizione privilegiata dell'attivo liquido rimanente una volta soddisfatti tutti i creditori, attivo che verrà utilizzato per il rimborso del valore nominale delle Azioni Speciali: qualora l'attivo liquido non sia sufficiente al rimborso della totalità delle azioni speciali esistenti, quelle non rimborsabili verranno automaticamente convertite in azioni ordinarie e parteciperanno esclusivamente alla ripartizione dell'eventuale attivo di liquidazione (al pari delle altre azioni originariamente ordinarie). Nel caso in cui si verifichi la possibilità che, nell'esercizio del diritto d'opzione, vi siano più soci titolari delle emittende Azioni Speciali, l'attivo liquido verrà attribuito proporzionalmente a ciascun socio titolare delle dette Azioni.-----

5.6. Il capitale sociale potrà essere aumentato per delibera dell'assemblea straordinaria. Ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile gli amministratori hanno facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato dall'assemblea e per il periodo massimo di cinque anni.-----

5.7. In caso di aumento del capitale sarà riservato ai soci il diritto di opzione, salva deliberazione contraria. Su specifica delibera del-

l'assemblea i conferimenti possono anche non essere eseguiti in denaro.-----

5.8. Il superamento dei limiti previsti dall'articolo 116 del Decreto Legislativo 58/1998, così come coordinato dalle direttive dell'ente di sorveglianza (attualmente CONSOB) determinerà automaticamente l'assoggettamento a tutte le normative previste per le società che fanno ricorso al mercato di rischio.-----

-----*-----

L'assemblea straordinaria del giorno 1 ottobre 2024 ha deliberato, al fine di ripianare le perdite, previo azzeramento, di aumentare il capitale sociale per Euro 3.511.193,40 (tremilionicinquecentoundicimilacentonovantatré virgola quaranta), mediante emissione di:-----

- n. 24.552 (ventiquattromilacinquecentocinquantadue) azioni di categoria A ("Azioni "A" o "Ordinarie");-----

- n. 611.143 (seicentoundicimilacentoquarantatré) Azioni di categoria B (le "Azioni B");-----

- n. 1.085.278 (unmilioneottantacinquemiladuecentosettantotto) Azioni di categoria C (le "Azioni C");-----

- n. 373.926 (trecentosettantatremilanovecentoventisei) Azioni di categoria D (le "Azioni D");-----

- n. 33.097 (trentatremilanovantasette) Azioni di categoria speciale (le "Azioni Speciali");-----

prive di valore nominale, per il prezzo complessivo di euro 3,00 (tre), di cui euro 1,65 (uno virgola sessantacinque) da attribuirsi al capitale sociale ed euro 1,35 (uno virgola trentacinque) a titolo di sovrapprezzo e ciò indipendentemente dalla categoria di appartenenza.-- Una volta sottoscritto l'aumento di capitale sociale, il sovrapprezzo sarà utilizzato in parte e, precisamente, per Euro 85.116,00 (ottantacinquemilacentosedici), per ripianare la perdita residua dopo l'azzeramento del capitale sociale, e per i restanti Euro 2.787.678,60 (due milionisettecentoottantasettemilaseicentosettantotto virgola sessanta) sarà destinato a riserva sovrapprezzo azioni.-----

L'aumento dovrà essere sottoscritto come meglio precisato nella delibera stessa.-----

Articolo 6) CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI-----

6.1. L'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione, per atto tra vivi o a causa di morte, di diritti inerenti alle Azioni sono decise dai soci con le modalità e il quorum che la legge dispone per le decisioni dei soci aventi a oggetto le modifiche dello statuto sociale.-----

6.2. Ai fini del presente Statuto ed in particolare dei successivi Articoli 7 (Diritto di prelazione), 8 (Diritto di trascinarsi) e 9 (Diritto di covendita) i seguenti termini avranno significato qui di seguito indicato:-----

"Giorno Lavorativo": indica qualsiasi giorno di calendario diverso dal sabato, dalla domenica e da qualsiasi altro giorno in cui gli istituti di credito sono autorizzati a chiudere a Parma (Italia) e/o a Vancouver (Canada); resta inteso che tale Giorno Lavorativo si considera concluso alle ore 00:00 del fuso orario di Vancouver;-----

"Gravame": indica qualsiasi pegno, onere, vincolo, servitù, usufrutto,

ipoteca, diritto di approvazione, opzione, diritto di acquisto, diritto di prelazione, diritto reale o altro diritto reale di garanzia, cessione a titolo di garanzia o accordo fiduciario allo scopo di fornire garanzie o altri diritti di garanzia di qualsiasi tipo (compreso qualsiasi accordo di ritenzione), o qualsiasi accordo per creare uno dei precedenti o qualsiasi altro onere, vincolo, accordo di ritenzione del titolo, diritto o rivendicazione di qualsiasi tipo derivante da qualsiasi decisione emessa da qualsiasi autorità o da rivendicazioni e diritti di terzi.-----

Articolo 7) DIRITTO DI PRELAZIONE-----

7.1. Il trasferimento di Azioni, dei diritti di opzione e di prelazione di cui all'articolo 2441 del codice civile per atto tra vivi è subordinato alla prelazione degli altri soci (il "Diritto di Prelazione").-----

7.2. Il socio che intende effettuare il Trasferimento deve comunicare la propria intenzione agli altri soci mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., anticipata mezzo posta elettronica semplice, contenente i dettagli dell'offerta ricevuta, l'entità di quanto è oggetto di alienazione, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.-----

7.3. Il Diritto di Prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo per l'intero oggetto dei negozi traslativi. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, il Diritto di prelazione degli altri soci non deve necessariamente avere ad oggetto il complesso della proposta congiunta ma può riguardare solo le Azioni o i diritti di ciascuno dei proponenti.-----

7.4. Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto per un valore proporzionale alla quota di partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi si accresce in capo a chi esercita la prelazione il Diritto di Prelazione che altri soci non esercitino; chi esercita la prelazione può tuttavia, all'atto dell'esercizio del Diritto di Prelazione, dichiarare di non voler beneficiare di detto accrescimento; e se, per effetto di detta rinuncia all'accrescimento, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia per intero prelazionato, si rientra nella previsione del periodo precedente.-----

7.5. Entro il termine di 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, i soci destinatari della comunicazione devono comunicare in forma scritta, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata anticipata via telefax o mail, al socio che intende effettuare il trasferimento e agli altri soci l'eventuale volontà di esercitare il diritto di prelazione indicando il numero massimo di Azioni oggetto della prelazione ulteriori rispetto alla propria quota che è disponibile ad acquistare in caso di mancato esercizio del Diritto di Prelazione da parte degli altri soci destinatari della comunicazione di cui al precedente Articolo 7.2.-----

7.6. Nel caso in cui tutti o alcuni dei soci destinatari della comunicazione di cui all'Articolo 7.2 che precede abbiano inviato la comunicazione nei termini di cui al precedente Articolo 7.5, il socio che

intenda effettuare il trasferimento ed i soci che abbiano esercitato il proprio diritto di prelazione, daranno luogo al trasferimento entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla scadenza del termine di cui al precedente Articolo 7.5 per un corrispettivo pari e alle medesime condizioni offerte al terzo potenziale acquirente.-----

7.7. Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati relativamente a tutti i diritti offerti, il socio offerente potrà trasferire tutti i diritti al terzo acquirente indicato nell'offerta di cui al precedente Articolo 7.2, ai termini ed alle condizioni precisati in detta offerta, entro 45 (quarantacinque) Giorni Lavorativi dalla scadenza del termine previsto dal precedente Articolo 7.5. Ove tale trasferimento non si verifichi nel termine su indicato, il socio che intende effettuare il trasferimento dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di cui al presente Articolo.-----

7.8. Il trasferimento che intervenga in violazione del presente Articolo 7 si considera inefficace nei confronti della società e dei soci cosicché la società non può iscriverne l'avente causa nel libro dei soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle Azioni acquisiti in violazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.-----

Articolo 8) DIRITTO DI TRASCINAMENTO-----

8.1. Fermo restando il diritto di prelazione di cui al precedente Articolo 7 da esercitarsi nei termini e alle condizioni ivi previste, qualora il o i titolari di Azioni C (in tale qualità il "Socio Venditore ") ricevano un'offerta di acquisto da parte di un soggetto terzo potenziale acquirente (il "Prospettato Acquirente") per la cessione di Azioni che rappresentino più del 50% del capitale sociale della società (l'"Offerta") e il Socio Venditore intenda accettare tale Offerta (l'"Evento di Trascinamento"), il Socio Venditore ha il diritto (senza l'obbligo) di richiedere e obbligare ciascuno dei soci titolari di Azioni D (il "Socio Trascinato") a trasferire al Prospettato Acquirente tutte o parte - a seconda di quanto richiesto dal Socio Venditore - delle loro rispettive Azioni per lo stesso corrispettivo per azione e comunque agli stessi termini e condizioni (incluse le dichiarazioni, garanzie e obblighi di indennizzo) applicabili al Socio Venditore (il "Diritto di Trascinamento").-----

8.2. Qualora il Socio Venditore intenda avvalersi del proprio Diritto di Trascinamento, il Socio Venditore invierà al Socio Trascinato una comunicazione scritta contenente:-----

- (a) l'entità della o delle partecipazioni da Trasferire;-----
- (b) il prezzo di acquisto offerto o le metodologie per il suo calcolo, restando inteso che tale prezzo non potrà essere inferiore al valore di recesso calcolato ai sensi del successivo Articolo 12.7;-----
- (c) le condizioni di pagamento;-----
- (d) l'identità del Prospettato Acquirente;-----
- (e) i principali termini e condizioni del Trasferimento;-----
- (f) la sua intenzione di esercitare il Diritto di Trascinamento (la "Comunicazione di Trasferimento").-----

8.3. In caso di esercizio del Diritto di Trascinamento, il Socio Tra-

scinato sarà obbligato (i) a Trasferire al Prospettato Acquirente tutte o parte delle proprie Azioni, a discrezione del Socio Venditore, contestualmente e/o con la stessa operazione di trasferimento di tutte o parte delle Azioni del Socio Venditore, agli stessi termini e condizioni (ivi incluse le dichiarazioni e garanzie e gli obblighi di indennizzo), e comunque per un corrispettivo non inferiore al valore di liquidazione delle azioni in caso di recesso, determinato con le modalità di cui all'art. 2437-ter c.c e (ii) a compiere ogni attività e a stipulare ogni atto e documento, necessari o ritenuti utili per Trasferire al Prospettato Acquirente parte o tutte delle sue Azioni libere da qualsiasi Gravame.-----

8.4. Nel caso in cui, a seguito della Comunicazione di Trasferimento, non sia stato possibile perfezionare nei termini sopra previsti il Trasferimento con il Prospettato Acquirente ivi indicato, il Socio Venditore può in qualsiasi successivo momento riavviare una nuova procedura di trasferimento mediante una nuova Comunicazione di Trasferimento ai sensi del precedente Articolo 8.2.-----

8.5. In caso di esercizio del Diritto di Trascinamento di cui al presente Articolo, non troveranno applicazione ai fini del Trasferimento gli Articoli 7 (Diritto di Prelazione) e 9 (Diritto di Covendita).-----

Articolo 9) DIRITTO DI COVENDITA-----

9.1. Fermo restando il diritto di prelazione di cui al precedente Articolo 7 da esercitarsi nei termini e alle condizioni ivi previste, qualora il o i titolari di Azioni C (in tale qualità il "Socio Venditore") ricevano un'offerta di acquisto da parte di un soggetto terzo potenziale acquirente (il "Prospettato Acquirente") per la cessione di Azioni che rappresentino più del 50% del capitale sociale della società (rispettivamente, l'"Offerta" e le "Azioni in Vendita") e il Socio Venditore intenda accettare tale Offerta e non abbia esercitato il proprio Diritto di Trascinamento ai sensi del precedente Articolo 8, i titolari di Azioni D avranno il diritto di trasferire la totalità delle proprie Azioni D al medesimo corrispettivo e agli stessi termini e condizioni del Trasferimento delle Azioni in Vendita di proprietà del Socio Venditore (incluse le dichiarazioni, le garanzie e gli obblighi di indennizzo) e indicati nella Comunicazione di Trasferimento di cui successivo Articolo 9.2 (il "Diritto di Covendita"), applicandosi quanto di seguito qui previsto.-----

9.2. Per consentire ai titolari di Azioni D di esercitare il Diritto di Covendita, il Socio Venditore dovrà inviare ai titolari di Azioni D la Comunicazione di Trasferimento avente il contenuto di cui all'Articolo 8.2, ad eccezione della dichiarazione di cui all'Articolo 8.2(f).

9.3. Qualsiasi Socio titolare di Azioni D che intenda esercitare il Diritto di Covendita dovrà dare comunicazione scritta al Socio Venditore, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno per posta, a mano, o mezzo posta elettronica certificata, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dal ricevimento della Comunicazione di Trasferimento (rispettivamente la "Comunicazione di Esercizio di Covendita" e il socio che abbia esercita il Diritto di Covendita, il "Socio Tag-Along").-----

9.4. Qualsiasi Socio titolare di Azioni D che non abbia manifestato l'intenzione di esercitare il proprio Diritto di Covendita entro il

termine indicato dal precedente Articolo 9.3, sarà considerato decaduto dall'esercizio del proprio Diritto di Covendita e il Socio Venditore sarà libero di procedere al Trasferimento al Prospettato Acquirente.-----

9.5. Qualora uno o più Soci titolari di Azioni D abbiano esercitato il Diritto di Covendita, il Socio Venditore avrà, in alternativa, a propria discrezione, le seguenti opzioni:-----

(a) fare in modo che il Prospettato Acquirente acquisti anche le Azioni D del Socio Tag-Along allo stesso prezzo e alle stesse condizioni di acquisto delle Azioni in Vendita di proprietà del Socio Venditore; ovvero-----

(b) ridurre la quantità delle proprie Azioni in Vendita da trasferire al Prospettato Acquirente per consentire al Socio Tag-Along di Trasferire al Prospettato Acquirente le proprie Azioni D allo stesso prezzo e alle stesse condizioni di acquisto delle Azioni in Vendita (così ridotte) di titolarità del Socio Venditore; ovvero-----

(c) acquistare dal Socio Tag-Along le sue Azioni D al medesimo prezzo e alle stesse condizioni dell'acquisto da parte del Prospettato Acquirente delle Azioni in Vendita di proprietà del Socio Venditore; ovvero

(d) astenersi dal trasferire le Azioni in Vendita oggetto della Comunicazione di Trasferimento.-----

9.6. Nei casi descritti nel precedente Articolo 9.5 (a), (b) e (c), il Trasferimento delle Azioni D di titolarità del Socio Tag-Along sarà eseguito contestualmente al trasferimento al Prospettato Acquirente delle Azioni in Vendita di proprietà del Socio Venditore, al medesimo prezzo di acquisto (calcolato su base proporzionale) e ai sensi degli stessi termini e condizioni economiche (incluse le dichiarazioni, le garanzie e gli obblighi di indennizzo) del Trasferimento delle Azioni in Vendita.-----

9.7. Qualora sia stato esercitato da uno o più altri soci il Diritto di Prelazione ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 7 contestualmente, preventivamente o successivamente all'esercizio del Diritto di Covendita, il Diritto di Covendita si intenderà come se non fosse stato esercitato.-----

Articolo 10) STRUMENTI FINANZIARI-----

L'assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze previste per la modifica dello statuto sociale può deliberare, a fronte di apporti di soci o di terzi diversi dai conferimenti al capitale sociale e dai finanziamenti, l'emissione di strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile, disciplinandone il contenuto e le modalità operative.-----

Articolo 11) CONTRIBUTI DEI SOCI-----

I soci potranno concedere alla società finanziamenti fruttiferi di interessi, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio, ove applicabile. I soci potranno, inoltre, effettuare in favore della società, anche non proporzionalmente alla propria partecipazione, finanziamenti infruttiferi, versamenti a fondo perduto, o in conto copertura perdite, o in conto capitale o in conto futuro aumento di capitale.-----

Articolo 12) RECESSO DEL SOCIO-----

12.1. Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue Azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437, comma 1, del codice civile.-----

12.2. Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima oppure entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso del socio. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo per i soci stessi a diritto di recesso. In detta raccomandata devono essere elencati:-----

(a) le generalità del socio recedente;-----

(b) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento;-----

(c) il numero e la categoria delle Azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.-----

12.3. Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale della società.-----

12.4. Le Azioni per le quali è effettuato il diritto di recesso sono inalienabili e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.-----

12.5. Il valore di liquidazione delle Azioni del socio recedente è determinato, ai sensi dell'articolo 2437 ter del codice civile.-----

Articolo 13) ESERCIZIO SOCIALE-----

13.1. L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno.-----

13.2. Alla fine di ogni esercizio sociale, dovrà essere redatto, a cura degli amministratori, il bilancio di esercizio secondo le disposizioni ed i principi dettati dall' articolo 2423 e seguenti del codice civile. Il bilancio deve inoltre essere corredato da una relazione sulla gestione secondo quanto previsto dall' articolo 2428 del codice civile.-----

13.3. I risultati dell'esercizio delle attività connesse o collegate sono separatamente evidenziati ed illustrati, in maniera chiara e distinta, nella nota integrativa ed in tutti i documenti contabili.-----

Articolo 14) ORGANI SOCIALI-----

14.1. Sono organi della società:-----

(a) l'assemblea dei Soci;-----

(b) il Consiglio di Amministrazione ed eventualmente il comitato esecutivo;-----

(c) il Collegio Sindacale.-----

Articolo 15) ASSEMBLEA DEI SOCI-----

15.1. L'assemblea è tenuta presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione che dovrà essere spedito ai soci a mezzo PEC o raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata via e-mail, almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso potrà essere alternativamente pubblicato o sulla Gazzetta Ufficiale o su quotidiano a tiratura nazionale.-----

15.2. L'avviso di convocazione deve contenere:-----

(a) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza o dei luoghi in caso di svolgimento dell'assemblea mediante mezzi di teleco-

municazione;-----

(b) l'elenco delle materie da trattare.-----

15.3. L'assemblea ordinaria si tiene almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.-----

15.4. Nel caso in cui la società fosse tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea ordinaria può essere convocata dall'organo amministrativo entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.-----

Articolo 16) DIRITTO E MODALITA' DI VOTO-----

16.1. L'azionista ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta e può farsi rappresentare all'assemblea, mediante delega scritta, da altro azionista nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 2372 e 2373 del codice civile.-----

16.2. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità formale delle deleghe.-----

Articolo 17) MODALITA' E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA-----

17.1. L'assemblea è presieduta dal Presidente o, se nominato, dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in mancanza di entrambi da un Amministratore o Consigliere Delegato se nominato.-----

17.2. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione, accertare il diritto dei soci ad intervenire all'assemblea e di redigere e regolare le discussioni e le votazioni.-----

17.3. Il Presidente è assistito da un segretario designato dagli intervenuti, quando il verbale non sia redatto da un notaio a norma di legge e, ove ritenuto opportuno dal Presidente medesimo, da due scrutatori da lui prescelti fra i presenti.-----

17.4. L'assemblea può svolgersi anche esclusivamente con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:-----

(a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;----

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-----

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;-----

(d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicate nell'avviso di convocazione le modalità di collegamento audio/video a cura della società, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.-----

17.5. Il verbale deve indicare:-----

(a) la data dell'assemblea;-----

(b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;-----

(c) le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, an-

che per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.-----

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.-----

Articolo 18) COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI DELL'ASSEMBLEA-----

L'assemblea ordinaria e straordinaria sono validamente costituite e deliberano - sia in prima che seconda convocazione - con il voto favorevole di un numero di Azioni rappresentanti almeno il 51,00% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'articolo 2369, quarto comma, del codice civile.-----

Articolo 19) MODALITA' DI VOTAZIONE-----

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese o mediantealzata di mano con controprova o per acclamazione, comunque in modo che sia possibile l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. A parità di voti la proposta si intende respinta.-----

Articolo 20) AMMINISTRAZIONE-----

20.1. La società è amministrata da un Consiglio composto da un numero dispari di membri, da 5 (cinque) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'assemblea in sede di nomina. In sede di elezione del Consiglio di Amministrazione l'assemblea determina il Presidente e, ove lo ritenga opportuno, il Vice-Presidente. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità ed eleggibilità richiesti dalle disposizioni vigenti di legge.-----

20.2. Gli amministratori possono essere soci o non soci, durano in carica tre esercizi sociali (fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio) e sono rieleggibili.-----

20.3. Il Presidente, il Vice-Presidente (se nominato) e gli altri consiglieri, possono, per giustificati motivi, essere revocati dall'assemblea.-----

Articolo 21) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

21.1. Il Consiglio di Amministrazione, per il triennio del mandato, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente, ove la nomina dello stesso sia stata ritenuta opportuna dall'assemblea e quest'ultima non vi abbia provveduto. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinando i limiti della delega.-----

21.2. La carica di Consigliere o di Amministratore Delegato non è incompatibile con quella di Direttore Generale.-----

21.3. Il Consiglio, quando è composto di 5 (cinque) o 7 (sette) membri, può altresì nominare al suo interno un comitato esecutivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, attribuendo allo stesso poteri e definendo le modalità di funzionamento; il Presidente ed il Vice-Presidente (se nominato) fanno parte di diritto del comitato esecutivo, quando nominato.-----

Articolo 22) VOTO DI LISTA-----

22.1. All'elezione dei componenti il consiglio di amministrazione procede l'assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai soci, secondo le modalità di seguito indicate, e depositate presso la sede sociale almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'assem-

blea in prima o unica convocazione.-----

22.2. I soci potranno presentare congiuntamente una sola lista di candidati. Ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. I candidati debbono possedere i requisiti stabiliti dalla legge.-----

22.3. Ogni socio avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Ciascuna lista dovrà indicare distintamente i candidati in ordine progressivo.-----

22.4. Alla elezione dei componenti il consiglio di amministrazione si procederà come segue:-----

(a) della lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti risultano eletti i primi 3 (tre) candidati in caso di composizione a 5 (cinque) membri, ovvero i primi 4 (quattro) candidati in caso di composizione a 7 (sette) membri;-----

(b) della lista presentata dai titolari della maggioranza delle Azioni D risulta eletto il primo o unico candidato in caso di composizione a 5 (cinque) membri, ovvero i primi 2 (due) candidati in caso di composizione a 7 (sette) membri;-----

(c) della lista presentata dagli altri soci risulta eletto il primo o unico candidato sia in caso di composizione a 5 (cinque) che a 7 (sette) membri.-----

22.5. In caso di presentazione di meno di tre liste di candidati o di nessuna lista di candidati, l'assemblea nomina il consiglio di amministrazione applicando i principi della riserva di uno o due posti ai titolari della maggioranza delle Azioni D a seconda della circostanza che la composizione del consiglio di amministrazione sia a 5 (cinque) o 7 (sette) membri; in caso di composizione a 7 (sette) membri un consigliere è comunque nominato su indicazione dei soci diversi dai titolari delle Azioni C o D; fermo restando l'impegno dei titolari di Azioni diverse dalle Azioni C a consegnare presso la sede della Società il nominativo del candidato (o dei candidati) da nominare entro la data dell'assemblea; in mancanza di ciò, l'assemblea dei soci potrà eleggere il consiglio di amministrazione con le maggioranze di legge e quanto previsto al presente articolo 22 non troverà applicazione.-----

22.6. La sostituzione dell'organo amministrativo è disciplinata dalla legge.-----

Articolo 23) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

23.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, presso la sede della società o anche al di fuori della sede della società, dietro convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, che ne fissa l'ordine del giorno.-----

23.2. Gli amministratori, in numero non inferiore a 3 (tre) nel caso di consiglio di 5 (cinque) membri, o a 4, nel caso di consiglio di 7 (sette) o più membri, e il Collegio Sindacale, possono chiedere la convocazione del Consiglio, indicando l'oggetto su cui deliberare.-----

23.3. Di ogni convocazione, viene data notizia, ai membri del Consiglio e ai Sindaci Effettivi, nelle forme di cui al successivo Articolo 32 almeno tre giorni prima dalla riunione e, nei casi di urgenza, ventiquattro ore prima.-----

23.4. Il Consiglio si deve riunire almeno una volta ogni trimestre;

tutte le riunioni devono essere condotte in inglese (o in italiano con traduzione simultanea in inglese a spese della società).-----

23.5. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche esclusivamente con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:-----

(a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;---

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;-----

(c) sia consentito agli intervenuti, in caso di necessità, di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;-----

(d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione le modalità di collegamento audio/video a cura della società, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.-----

23.6. In mancanza delle formalità suddette, il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti gli amministratori ed i sindaci.-----

Articolo 24) QUORUM DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

24.1. Salvo che non sia diversamente previsto dalla legge o dal presente statuto, per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. In mancanza del Presidente, presiede le adunanze il Vice-Presidente (se nominato) e, in mancanza, un Amministratore o Consigliere Delegato se nominato.-----

24.2. Salvo che non sia diversamente previsto dalla legge o dal presente statuto, il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.-----

24.3. Delle deliberazioni è redatto apposito processo verbale che deve essere firmato da chi presiede l'adunanza e dal Segretario nominato fra i presenti all'inizio della seduta.-----

24.4. Nei casi previsti dalla legge o su richiesta del Presidente, come segretario può essere nominato anche un Notaio.-----

Articolo 25) COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI-----

25.1. L'assemblea all'atto della nomina, od anche successivamente, può determinare il compenso spettante al Presidente del Consiglio nonché l'eventuale gettone di presenza di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione; resta ferma la possibilità da parte del Consiglio stesso di determinare il compenso spettante ai Consiglieri Delegati.-----

25.2. In ogni caso spetta il rimborso delle spese incontrate dagli amministratori nell'adempimento della funzione.-----

Articolo 26) POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

26.1. Il Consiglio è investito di tutti i poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della società.-----

26.2. L'organo amministrativo è delegato, ai sensi dell'articolo 2365, comma 2, del codice civile all'adozione delle seguenti deliberazioni:--
(a) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;-----
(b) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.-----

Articolo 27) COLLEGIO SINDACALE-----

27.1. L'assemblea dei soci nomina ogni tre esercizi il Collegio Sindacale composto da cinque membri effettivi e due supplenti ai sensi dell'articolo 2397 del codice civile; due dei sindaci effettivi devono essere nominati su indicazione rispettivamente del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mentre gli altri tre sindaci, di cui due su proposta del socio di maggioranza e uno su proposta dei soci di minoranza, verranno nominati sulla base di due liste presentate dai soci, anche congiuntamente. Le liste sottoscritte da coloro che le presentano, sono depositate, unitamente ai curriculum vitae dei candidati (comprensivi dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da ciascun candidato in altre società), presso la sede legale della società almeno 7 (sette) giorni prima di quelli fissati per l'assemblea in prima convocazione. Le medesime liste sono articolate in due sezioni: l'una per la nomina dei sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero di membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ciascun socio non può, neppure per interposta persona, società controllata o controllante, direttamente o indirettamente, o per il tramite di una società fiduciaria, presentare più di una lista. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.-----

27.2. Alla nomina dei membri del collegio sindacale ad esclusione di quelli nominati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di cui al precedente Articolo 23.1, si procede come segue:-----

(a) i 3 (tre) sindaci effettivi ed 1 (un) sindaco supplente sono tratti dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista di riferimento;-----

(b) 1 (un) sindaco supplente sarà tratto dalla lista che, dopo la lista di cui al precedente punto (i), avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista di riferimento.-----

In caso di sostituzione di un sindaco eletto in una data lista, subentra il sindaco supplente eletto dalla medesima lista.-----

27.3. Il sindaco nominato su indicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze assume il ruolo di Presidente del Collegio Sindacale.----

27.4. Nel caso in cui venga presentata una unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea esamina le suddette proposte delibera con le maggioranze di legge. La nomina dei sindaci per l'integrazione del collegio, ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile, sarà effettuata dall'assemblea con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge nell'ambito, ove possibile, degli appartenenti alla medesima lista del sindaco venuto a mancare.-----

27.5. La determinazione del compenso a sindaci effettivi se non è fatta dall'assemblea, sarà commisurata secondo la tariffa professionale dei dottori commercialisti.-----

27.6. Le riunioni del collegio sindacale potranno svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione.-----

Articolo 28) RAPPRESENTANZA-----

28.1. La rappresentanza sociale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.-----

28.2. In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente o in mancanza di questo, dall'Amministratore o Consigliere Delegato se nominato.-----

28.3. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.-----

Articolo 29) PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE-----

Il Consiglio di Amministrazione può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della sezione XI del Capo V del Titolo V del Libro V del codice civile.-----

Articolo 30) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

30.1. Le cause di scioglimento e liquidazione della società sono quelle previste dalla legge.-----

30.2. Quando si verifica una delle cause che comporta lo scioglimento della società, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea.-----

30.3. L'assemblea straordinaria, convocata a norma del comma precedente, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione della società, sulle modalità della liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore.-----

30.4. Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore, valgono le disposizioni stabilite in materia degli artt. 2484 e seguenti del codice civile.-----

Articolo 31) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE-----

31.1. Al presente statuto si applica la legge italiana.-----

31.2. Per qualunque controversia che sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.-----

Articolo 32) COMUNICAZIONI-----

32.1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante posta elettronica semplice ovvero telefax ovvero lettera raccomandata spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.-----

32.2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica semplice o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzandosi all'uopo:-----

(a) il libro dei soci, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci;-----

(b) il libro delle decisioni degli amministratori, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo

amministrativo e dell'organo di liquidazione;-----
(c) il libro delle decisioni del collegio sindacale per l'indirizzo di
posta elettronica e il numero telefonico dei sindaci e del revisore
contabile.-----

32.3. Ad ogni comunicazione inviata via posta elettronica semplice o
telex deve seguire la trasmissione del documento originale, che va
conservato unitamente al documento risultante dalla trasmissione via
posta elettronica o telex.-----

32.4. Fatto salvo per le comunicazioni mediante posta elettronica cer-
tificata, tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova del-
l'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si con-
siderano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di
averle effettivamente ricevute.-----

Articolo 33) COMPUTO DEI TERMINI-----

Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con ri-
ferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non
si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il
giorno iniziale né quello finale.-----

FIRMATI ALL'ORIGINALE:-----

DALLA ROSA PRATI GUIDO-----

-----PAOLO MICHELI notaio-----